

P.u. n. 10-1/ /2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

Dott. Stefania Deiana Presidente

Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.

Dott. Francesca Fiorentini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di Giuseppe Malafronte titolare della ditta [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv SIFFU ANTONIO [REDACTED]

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da Cafaro Raffaella (C.F.: CFRRFL71T43H703D) con l'avvto Stefania Picchetti, l'istante allegava di essere creditore di Malafronte Giuseppe, titolare della ditta individuale [REDACTED] e deduceva che il credito trovava la sua fonte nell'ordinanza

pagina 1 di 5

N°	26/2024	SENT.
N°	3/2024	FALL L.C.
N°	1124/2024	CRON.
N°	41/2024	REPERT.
N°	10-1/2024	P.U.



n 1666/2022 emessa nel procedimento RG n 429/2020 con la quale Malafronte era stato condannato alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di euro 50.000 oltre spese processuali, spese generali e oneri di legge.

Esponneva che l'ordinanza ex art 702 bis cpc era stata debitamente notificata, che Malafronte aveva proposto appello e che la Corte d'Appello aveva rigettato l'impugnazione confermando il provvedimento impugnato e condannando il soccombente alla rifusione delle spese del giudizio.

Secondo le allegazioni della ricorrente, dunque, Malafronte era debitore della complessiva somma di euro 68.218,78.

Deduceva che il resistente non aveva mai provveduto al pagamento, neppure parziale, del debito e che ciò doveva considerarsi indice di insolvenza con la conseguenza che la domanda di apertura della liquidazione controllata doveva trovare accoglimento.

Si costituiva in giudizio il debitore e contestava l'avversa domanda.

Eccepiva in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto il credito vantato dalla Cafaro non atteneva all'attività imprenditoriale del Malafronte il quale però avrebbe risposto anche con i beni facenti capo alla ditta, stante la commissione tra i due patrimoni.

Cafaro non contestava il credito della ricorrente ma sosteneva che il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata costituiva un abuso poiché avrebbe coinvolto il patrimonio della ditta che peraltro non poteva essere considerata insolvente.

Sosteneva il resistente che la ditta non aveva debiti verso l'erario né verso Inps o Inail e che gli unici debitori erano fornitori e partite erariali correnti che ricevevano pagamenti regolari.

In subordine contestava la domanda e ne eccepiva l'inammissibilità allegando che, in caso di debitore privo di beni, ove non esista una prospettiva di acquisizione di attivo in futuro la liquidazione non poteva essere aperta poiché avrebbe consentito ai creditori un soddisfacimento meramente irrisorio, tenuto conto delle spese di giustizia.

Concludeva chiedendo il rigetto.

La domanda istruita documentalmente è fondata e deve essere accolta.



Va premesso che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art 268 CCII;

rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come "impresa minore";

che tale circostanza non è contestata e che è provata dai documenti in atti (dichiarazioni redditi 2022 da cui emergono ricavi per circa 54.000 euro, dichiarazioni 2023 con ricavi apri a circa 57.000 euro e debiti per circa 60.000euro).

che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 50.000;

tutto ciò premesso si osserva che, all'esito dell'istruttoria, emergono elementi che portano a ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza trattandosi di società che non ha provveduto al pagamento di crediti certi portati da titoli esecutivi non contestati;

che risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario in misura di euro 900 circa riferita ad anni di imposta dal 2015 al 2021;

considerato, in ogni caso, che la sussistenza dello stato d'insolvenza è altresì corroborata dal mancato pagamento del credito vantato dal precedente, basato su titolo giudiziario, e non contestato;

si deve concludere che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni.

Né possono trovare accoglimento le difese del debitore in relazione all'inammissibilità.

Come correttamente dedotto dal ricorrente, e non contestato dal Malafrente, la liquidazione controllata è volta alla gestione dei dissesti minori ed è volta alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo dell'imprenditore minore e di qualunque imprenditore non fallibile, rectius non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Non rileva dunque sostenere che il credito vantato dalla ricorrente non è legato all'attività imprenditoriale poiché la domanda di liquidazione controllata può essere proposta nei



confronti del consumatore e dell'imprenditore minore e tenuto conto che nel caso in esame vi è identità tra il patrimonio della persona fisica e della ditta individuale.

Del pari devono essere respinte le contestazioni relative all'inammissibilità della domanda stante l'incapienza del patrimonio del debitore.

Premesso che tale allegazione è in aperto contrasto con la difesa del ricorrente, il quale sostiene di non essere incapiente, si osserva che il principio richiamato dal debitore e riportato nelle pronunce indicate è stato elaborato in relazione a fattispecie differenti rispetto a quella in esame poiché le ipotesi esaminate nelle pronunce citate riguardano domande di apertura introdotte dal sovra indebitato.

Quando, come nel caso in esame, la domanda sia proposta dal creditore, ai sensi dell'art 268 CCII, la mancanza di sufficiente attivo da distribuire deve essere attestata da un OCC su richiesta del debitore.

Nel caso in esame la relazione dell'OCC non è stata richiesta né depositata e si deve concludere che l'assenza di attivo non è provata e l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.1, 40 e 268 e 269 CCII

DICHIARA

Aperta la liquidazione controllata della ditta **[REDACTED]** DI GIUSEPPE MALAFRONTA
[REDACTED] con l'avv SIFFU ANTONIO **[REDACTED]** e
domicilio **[REDACTED]**

delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;

nomina liquidatore il dottor Simone Romano;

ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 7 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;



assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e presso il registro delle imprese ove il debitore svolga attività di impresa;

ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili;

Sassari, 15/10/2024

Il Presidente

Stefania Deiana

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa



PUBBLICATA IN DATA 19 OTT. 2024

Il Funzionario Giudiziario
Dot. Mario Bartoli

